

COMUNE DI LANDRIANO

Provincia di Pavia



ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

Numero 35 Del 25-07-2020

Oggetto: Regolamentazione di circolazione stradale temporanea per evento commerciale con commercio su area pubblica area parcheggio piazzale Bick il giorno 26.07.2020 ore 7:00-18:00

IL RESPONSABILE DELL'ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale in area parcheggio piazzale F.lli Bick il giorno 26/07/2020 ore 7:00-18:00 per un evento commerciale con commercio su area pubblica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/07/2020 e l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020 con le linee guida e prescrizioni delle norme e regole anti contagio virus COVID19;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17/07/2020 pubblicata in data 24/07/2020 in cui l'Amministrazione Comunale esprime indirizzo positivo in merito allo svolgimento degli eventi organizzati da privati e associazioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli di contrasto al Covid-19;

Vista la risposta del Sindaco datata 18/07/2020 alla nota atti prot. n. 7229 del 17/07/2020 in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria di questo Comune, nel quale non ravvede motivi ostativi in questo periodo di emergenza sanitaria allo svolgimento di eventi organizzati da privati, e ribadisce che non sono state emesse ordinanze sindacali più restrittive rispetto a quanto previsto dall'Ordinanza Regionale n. 580/2020 e DPCM 11/07/2020;

Visto il Parere della Questura di Pavia del 09/07/2020 atti prot. n. 7002;

Avute presenti le caratteristiche tecniche e strutturali della strada in questione e del traffico che vi si svolge, a causa della chiusura del tratto di via Brambilla per lavori da parte del Comune, e con percorso alternativo di circolazione delle vie IV Novembre-piazza Marconi- piazzale della Pace, in alternativa alla strada parallela di via Brambilla, non risulta possibile utilizzare dette vie per l'occupazione dei banchi di vendita, ma solo ed esclusivamente l'utilizzo dell'area di piazzale Bick con disponibilità contingentata da assegnare ai venditori ambulanti autorizzati che hanno presentato regolare domanda entro la data odierna, e per motivi di ottemperanza alle norme anti covid 19 dovute al rispetto al distanziamento sociale non viene

consentita l'occupazione di altri banchi di vendita oltre a quelli già autorizzati, con l'applicazione della riorganizzazione degli spazi, con individuazione di un solo ingresso di entrata/uscita, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone, e chiusura degli altri due accessi pedonali dalla via Milano, e il controllo del rispetto delle norme con presenza della Polizia Locale dalle ore 7:00 – 18:00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Istituzione della seguente segnaletica stradale temporanea in area parcheggio di F.lli Bick il giorno 26/07/2020 ore 7:00-18:00 :

- **DIVIETO DI TRANSITO** a tutti i veicoli eccetto residenti diretti e provenienti da area privata, mezzi di soccorso ed emergenza e mezzi dei venditori ambulanti
- DEVONO ESSERE ASSICURATI I REQUISITI DI ACCESSIBILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EVENTO COMMERCIALE CON OBBLIGO DI LASCIARE UNO SPAZIO DI MT. 4,50;
- OTTEMPERANZA DA PARTE DEL SINGOLO OPERATORE COMMERCIALE DELL' ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.580 E DELL'ALLEGATO I NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE, E DEL DPCM DEL 16.07.2020. Misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici, con obbligo da parte degli operatori al commercio al dettaglio su aree pubbliche di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- l'utilizzo dell'area di piazzale Bick con disponibilità contingentata da assegnare ai venditori ambulanti autorizzati che hanno presentato regolare domanda entro la data odierna, e per motivi di ottemperanza alle norme anti covid 19 dovute al rispetto al distanziamento sociale non viene consentita l'occupazione di altri banchi di vendita oltre a quelli già autorizzati, con l'applicazione della riorganizzazione degli spazi, con individuazione di un solo ingresso di entrata/uscita, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone, e chiusura degli altri due accessi pedonali dalla via Milano, e il controllo del rispetto delle norme con presenza della Polizia Locale dalle ore 7:00 – 18:00, di cui l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento e informazione per garantire il distanziamento dei clienti e posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli, distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro
- OBBLIGO DI OTTEMPERARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DA PARTE DEL VENDITORE AMBULANTE: - Pulizia e disinfezione

quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
E obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani • Messa a disposizione
della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; • Rispetto
del distanziamento interpersonale di almeno un metro. • Rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico; • Nel caso di acquisti con scelta
in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di
abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Agli
operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione
all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili.

L'Ufficio della Polizia Locale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia dalla data di pubblicazione dell'atto.

In relazione al disposto ricorso, da chi ne abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento approvato con D.P.R. n.495/92.

Landriano, li 25-07-2020

Il Responsabile del ORDINANZA DELLA POLIZIA
LOCALE
Dott.ssa SERAFINA LONGO
Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 82/2005 e norme collegate